

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2402

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RIZ, LIPARI, BEORCHIA, CANDIOTO,
DUJANY e RUBNER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1990

Normative riguardanti gli esperti scientifici all'estero

ONOREVOLI SENATORI. – Secondo la normativa vigente, gli «esperti» scientifici utilizzati dal Ministero degli affari esteri presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero (una ventina in totale) sono assunti con contratto biennale rinnovabile fino a quattro volte, per un massimo di otto anni.

Se si considerano le qualifiche professionali di questi esperti e le particolari capacità e funzioni ad essi richieste, e se si tiene conto che – data la grande varietà delle collaborazioni in corso e delle istituzioni proposte alla scienza e tecnologia, particolarmente nei Paesi rispetto ai quali abbiamo i maggiori interessi scienti-

fici e tecnologici – occorrono vari anni affinché un esperto raggiunga un buon «regime» di funzionamento, il periodo di otto anni non appare sufficiente per poter sfruttare a fondo le potenzialità offerte dagli esperti in servizio.

È quindi opportuno estendere il periodo massimo di permanenza fino a dodici anni, senza restrizioni – ovviamente in caso di provata capacità dell'esperto – circa la possibilità di un servizio continuativo presso la stessa sede.

Si propone pertanto la modifica dell'articolo 168, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il quarto comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 è sostituito dal seguente:

«Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro del tesoro e, per il personale di altre amministrazioni o di enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti più incarichi purchè, nel complesso, non superino i dodici anni. Gli incarichi non creano aspettativa di impiego stabile nè danno diritto, alla scadenza, ad indennizzo o liquidazione di alcun genere, e sono revocabili in qualsiasi momento, a giudizio del Ministro per gli affari esteri».